



Città Metropolitana di Reggio Calabria
Al Sindaco s.f.

Prot. n ° 97253 Sind.

Reggio Calabria, 23. 12. 2022

Tit.01 classe 01 sott cl. 03
Fasc. ___ sott fasc ___ Anno 2022

Ordinanza sindacale ex art. 191 del D. Lgs 3 aprile 2016 n. 152 e s.m.i.; ex art. 50 del Lgs. n. 267/2000, inerente lo stoccaggio dei rifiuti cer/eer 190503 191210 191212 presso l'impianto di Gioia Tauro Cicerna e l'avvio a recupero del sottovaglio primario

PREMESSO CHE

- il Piano Regionale dei Rifiuti Urbani è stato approvato dalla Regione Calabria con la Deliberazione di Consiglio Regionale n°156/2016;
- lo stesso Piano regionale ha previsto che sul territorio della Città Metropolitana continuassero a funzionare gli impianti tecnologici di trattamento di Reggio Calabria Sambatello, di Gioia Tauro Cicerna, di Siderno San Leo,

DATO ATTO CHE

- presso l'impianto di Reggio Calabria Sambatello, allo stato affidato in gestione pro tempore alla Recosamb, giusto contratto repertorio n°152 del 07/05/2020, si svolgono le seguenti attività individuate all'allegato VIII della parte seconda del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.:
 - 5.3 b) recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 t/g, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte terza trattamento biologico e pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;
- l'impianto di Sambatello è attualmente autorizzato in procedura AIA ai sensi del D. lgs n°152/2006, con il decreto dirigenziale della Regione Calabria n°10369 del 22/09/2017;
- l'impianto di Gioia Tauro Cicerna è attualmente gestito dalla Ecologia Oggi con il contratto Repertorio del Settore 10 della Città Metropolitana n°13/2020 del 23/09/2020;
- presso l'impianto di Cicerna si svolgono le seguenti attività individuate all'allegato VIII della parte seconda del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.:

- 5.2 a) Smaltimento o recupero di rifiuti non pericolosi tramite incenerimento con una capacità superiore a 3 t/h;
- 5.3 b) recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 t/g, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte terza trattamento biologico e pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;
- l'impianto di Gioia Tauro Cicerna è autorizzato in procedura AIA ai sensi del D. lgs n°152/2006, con il decreto dirigenziale della Regione Calabria n°16397 del 28/12/2015;
- l'impianto di Siderno San Leo è attualmente gestito dalla Ecologia Oggi col medesimo contratto dell'impianto di Gioia Tauro;
- presso l'impianto di Siderno, si svolgono le seguenti attività individuate all'allegato VIII della parte seconda del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.:
 - 5.3 b) recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 t/g, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte terza trattamento biologico e pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;
- l'impianto di Siderno San Leo è autorizzato in procedura AIA ai sensi del D. lgs n°152/2006, con il decreto dirigenziale della Regione Calabria n°14242 del 07/12/2015

TENUTO CONTO CHE

- la Regione Calabria, emanando la Legge regionale 20 aprile 2022, n. 10 Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente (BURC n. 53 del 20 aprile 2022), è intervenuta nel disciplinare in maniera unitaria l'organizzazione dei servizi pubblici locali ambientali, istituendo l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, già esercitate, rispettivamente, dall'Autorità Idrica della Calabria (AIC) di cui alla legge regionale 18 maggio 2017, n. 18 (Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato) e dalla Comunità d'ambito territoriale ottimale di cui alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 (Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria);
- tra le disposizioni transitorie all'art. 17 della stessa L.R. n. 10/2022, è stabilito che: «L'Autorità subentra negli impianti e nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle Comunità d'Ambito, di cui alla legge regionale n. 14/2014, entro sei mesi decorrenti dalla data di cui al comma 2. All'esito dell'integrale subentro di cui al primo periodo del presente comma, le predette Comunità d'Ambito territoriale ottimale in qualunque forma costituite, si intendono sciolte di diritto e i relativi organi decadono»;

CONSIDERATO CHE

- questo Ufficio ha provveduto all'avviamento di alcune procedure ad evidenza pubblica, per la selezione degli operatori interessati all'esecuzione del servizio di smaltimento di tutti gli scarti di lavorazione provenienti dai trattamenti tecnologici

degli impianti di Reggio Calabria – Sambatello, di Gioia Tauro – Cicerna, di Siderno San Leo, le cui disponibilità, ad oggi pervenute, non consentono lo smaltimento della quantità totale degli scarti prodotti da tutti i tre impianti tecnologici,

- questa situazione contingente, relativa al conferimento degli scarti di lavorazione prodotti dagli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, rappresenta una fonte di pesanti pressioni ambientali, causate dal mancato trattamento dei rifiuti urbani, per carenza di spazi per il conferimento degli scarti di lavorazione;
- sono disponibili, invece, presso impianti extra-regionali, spazi per il recupero del sottovaglio primario proveniente dalle lavorazioni dei rifiuti urbani dei tre impianti tecnologici, attraverso le opportune operazioni di recupero R, elencate alle corrispondenti voci del D. lgs n°152/2006, allegati alla parte quarta, allegato “C”;
- dapprima il conclamato stato emergenziale e le successive conseguenze da esso derivanti, stanno esercitando pressioni senza precedenti sulla società e sulla economia, incidendo altresì sulla garanzia di fornire i servizi essenziali alla cittadinanza;
- in questo contesto risulta quanto mai necessario ed indispensabile l'intervento per assicurare la corretta gestione dei rifiuti, dal servizio di raccolta al trattamento e smaltimento finale, adottando nello stesso tempo, misure supplementari per garantire elevati livelli di sicurezza per i lavoratori dello specifico settore, nonché per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
- il servizio pubblico essenziale della raccolta e del trattamento dei rifiuti urbani non può essere in alcun modo interrotto, sia per i caratteri di universalità, sia di non escludibilità;
- la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la salute pubblica, dovuto alla insufficienza di siti di smaltimento finale degli scarti di lavorazione, può causare il possibile fermo della attività di raccolta dei rifiuti urbani, con il conseguente abbandono incontrollato degli stessi rifiuti lungo le vie cittadine, situazione non diversamente fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, che, in ogni caso, non sono conciliabili con le tempistiche ordinariamente previste
- l'adozione del provvedimento ha carattere di provvisorietà e temporaneità, essendo quest'ordinanza ad efficacia temporale espressamente limitata al periodo della sua validità,
- la proporzionalità del provvedimento essendo la presente ordinanza resasi necessaria per fronteggiare situazioni a tutela di un bene costituzionalmente garantito ed espressamente tutelato all'art.32 della Carta Costituzionale;
- l'urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della salute pubblica;
- in questo contesto per la riduzione degli scarti producibili, in particolare del rifiuto 190503, si rende utile l'avvio a recupero del sottovaglio primario proveniente dalle lavorazioni dei rifiuti urbani dei tre impianti tecnologici, attraverso le opportune operazioni di recupero R, elencate alle corrispondenti voci del D. lgs n°152/2006, allegati alla parte quarta, allegato “C”.

RITENUTO CHE

- è assolutamente necessario garantire la prosecuzione del servizio di gestione dei rifiuti urbani sul territorio della Città Metropolitana con la continuità del trattamento dei rifiuti servizio pubblico essenziale;

- è imprescindibile ed improcrastinabile salvaguardare l'efficienza del sistema impiantistico sul territorio metropolitano, con il soddisfacimento delle esigenze di trattamento dei rifiuti urbani, al fine di scongiurare situazioni di irreparabile criticità igienico-sanitaria ed ambientale, derivanti dal deposito indiscriminato di rifiuti sul territorio, con gravi ripercussioni anche in termini di tensioni sociali e pregiudizio per la salute della collettività;

DATO ATTO CHE

- con nota prot. n.93282 del 13/12/2022 è stato richiesto il parere all'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria ed all'Arpascal Dipartimento Provinciale di Reggio Calabria;
- l'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria non ha riscontrato la richiesta di parere;
- l'ARPACAL con nota acquisita al prot. n.95620 del 19/12/2022 ha espresso parere favorevole con prescrizioni ai sensi dell'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- E' stata già emanata l'Ordinanza N°47741 del 28/06/2022 avente per oggetto e che ancora, purtroppo, sussistono le condizioni di emergenza ed i rischi per l'ambiente e la salute pubblica sopra precisati, che avevano portato all'emanazione dell'ordinanza 47441
- le deroghe normative disposte con la presente ordinanza, insieme alle ulteriori iniziative in corso di esecuzione e di prossima attuazione, scaturiscono dall'eccezionale ed urgente necessità di scongiurare la compromissione di interessi pubblici primari, non essendo prefigurabili misure o soluzioni alternative;
- così operando, si perseguono finalità di tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente;
- le disposizioni di cui alla presente Ordinanza non costituiscono deroghe ai principi generali di cui alla Parte I del d. lgs. 152/06 ss.mm.ii., né al rispetto delle norme ambientali e di sicurezza applicabili, con particolare riferimento alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. e del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché di ulteriori prescrizioni rilasciate dagli organi di controllo
- per non incorrere in situazioni di irreparabile criticità igienico-sanitaria ed ambientale, derivanti dal deposito indiscriminato di rifiuti sul territorio della Città Metropolitana, con gravi ripercussioni anche in termini di tensioni sociali, si ritiene imprescindibile ed improcrastinabile, in ossequio ai principi di precauzione, prevenzione, sussidiarietà, proporzionalità e cooperazione - non potendosi altrimenti provvedere - ricorrere all'emanazione per un periodo di tempo di mesi sei (6), di un'Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 156/2006 e ss.mm.ii., che consenta l'attuazione, in deroga alle normative vigenti, delle iniziative intraprese al fine di garantire la gestione del sistema integrato dei rifiuti, nel cui ambito si pone l'impianto di Reggio Calabria;

RITENUTA imprescindibile ed improcrastinabile, al fine di garantire la tutela della salute e dell'ambiente, non potendosi altrimenti provvedere, la reiterazione dell'Ordinanza 47741

con una nuova Ordinanza, in deroga alle normative vigenti, nei termini che verranno di seguito specificati;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., in deroga agli artt. 29 bis, 29 ter, 29 quater, 29 quinquies, 29 sexies, 29 septies, 29 octies, 29 nonies, 29 decies e 29 quaterdecies D.Lgs 152/06 ss.mm.ii. e alla l.r. 39/2012, Regolamento Regionale approvato con DGR n° 381 del 31/10/13 e Regolamento Regionale n° 3/2008, quanto di seguito elencato

1. lo stoccaggio temporaneo, anche attraverso operazioni preliminari di imballaggio, degli scarti cer 190503, 191210, 191212, prodotti dagli impianti di Reggio Calabria Sambatello, di Gioia Tauro Cicerna, di Siderno San Leo, presso le aree attrezzate e tecnicamente idonee degli impianti di Reggio Calabria Sambatello e di Gioia Tauro Cicerna;
2. qualora non vi sia capacità di stabilizzazione, l'avvio a recupero del sottovaglio primario proveniente dalle lavorazioni dei rifiuti urbani negli impianti di Gioia Tauro, Siderno e Sambatello, attraverso l'esecuzione delle opportune operazioni di recupero R, elencate alle corrispondenti voci del D. lgs n°152/2006, allegati alla parte quarta, allegato "C".
3. l'incremento dei quantitativi di rifiuto indifferenziato da avviare al solo trattamento meccanico di selezione e produzione CSS, incrementando i quantitativi di rifiuti trattabili fino all'80% in peso in più, avviando il sottovaglio al trattamento previsto al punto 2.
4. il rispetto durante lo svolgimento delle operazioni di trattamento dei rifiuti, delle prescrizioni ed indicazioni funzionali di seguito riportate impartite da ArpaCal:
 - gli impianti di trattamento, che avvieranno al recupero il sottovaglio, dovranno attivare una tracciabilità delle operazioni documentandone i quantitativi ed evidenziando il tipo di recupero effettuato sugli stessi;
 - che tali attività di trattamento straordinario del sottovaglio siano concluse immediatamente nel momento stesso in cui verranno meno le ragioni di urgenza e indifferibilità che hanno determinato l'adozione dell'ordinanza in oggetto e, comunque, non oltre a quanto previsto dall'art.191 del Dlgs 152/06
 - tutte le operazioni che saranno effettuate sui rifiuti trattati presso gli impianti di Gioia Tauro Cicerna, Siderno San Leo e Sambatello dovranno essere effettuate nel pieno rispetto delle norme ambientali e di sicurezza applicabili, con particolare riferimento alla parte quarta del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.

DISPONE

1. in complessivi 180 giorni la validità della presente ordinanza a partire dalla data di emissione, così come previsto all'art. 191, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006;
2. che la validità della presente ordinanza possa cessare anticipatamente nel caso in cui vengano meno le ragioni di urgenza e indifferibilità che ne hanno determinato l'adozione;
3. che tutte le operazioni che saranno effettuate a seguito delle disposizioni della presente ordinanza, siano condotte nel pieno rispetto delle norme ambientali e di

sicurezza applicabili, con particolare riferimento alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. e del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché di ulteriori prescrizioni rilasciate dagli organi di controllo;

4. che l'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, comporterà l'applicazione di sanzioni amministrative e/o penali da parte delle Autorità competenti, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 650 c.p.

La presente ordinanza sarà affissa all'Albo On line per 15 gg. consecutivi.

Copia della stessa sarà tempestivamente notificata a mezzo pec:

alla ditta Recosamb
recosambscarl@legalmail.it

alla ditta Ecologia Oggi
ecologiaoggi@legalmail.it

al Comune di Gioia Tauro
protocollogioiatauro@asmepec.it

a S. E. il Prefetto di Reggio Calabria
protocollo.prefrc@pec.interno.it

al Presidente della Regione Calabria
presidente@pec.regione.calabria.it

al Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria
dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

all'ASP Dipartimento di Prevenzione di Reggio Calabria
dipartimentoprevenzione.asprc@certificatamail.it

al Dipartimento Provinciale Arpacal di Reggio Calabria
reggiocalabria@pec.arpacal.it

al Presidente del Consiglio dei Ministri
presidente@pec.governo.it

al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
segreteria.ministro@pec.minambiente.it

al Ministro della Salute
gab@postacert.sanita.it

al Ministro dello Sviluppo Economico
urp@pec.mise.gov.it

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Calabria entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario per soli motivi di legittimità al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla piena conoscenza/conoscibilità del presente provvedimento.

F.to Dott. Carmelo Versace